



CORTE D'APPELLO DI MILANO

PRESIDENZA

Provvedimento 2817/pres/2020

Milano, 13 marzo 2020

Il Presidente della Corte di Appello,

visto il decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 recante *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Coronavirus 19”* (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 53 del 2 marzo 2020);

visto il decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”* (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 60 dell'8 marzo 2020);

visto il DPCM 8 marzo 2020 che raccomanda (art. 3 lett. C) di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;

letta la delibera del C.S.M. 11 marzo 2020 (prot. 186/VV/2020);

visto il decreto del Direttore Generale S.I.A. del 10 marzo 2020;

ritenuta la necessità di adottare misure organizzative relative alla trattazione degli affari giudiziari necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute, evitare assembramenti all'interno degli Uffici Giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone;

sentito il Presidente della Giunta Regionale della Lombardia ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano anche in rappresentanza dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto;

sentiti tutti i Presidenti di sezione dei settori civile e penale, nonché il Dirigente Amministrativo e i Direttori Coordinatori Amministrativi dei settori civile e penale;

richiamato il provvedimento organizzativo del 9 marzo 2020 riguardante la limitazione dell'accesso del pubblico agli Uffici Giudiziari, la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli Uffici e la costituzione di presidi amministrativi per garantire, per quanto possibile, la continuità e l'efficienza delle attività essenziali del servizio giustizia;

ADOPTA

le seguenti linee guida vincolanti per la trattazione degli affari giudiziari e della trattazione dei processi.

SETTORE CIVILE

1. CAUSE DEL SETTORE CIVILE ORDINARIO

A partire dal 23 marzo 2020 tutti i processi civili - ad eccezione di quelli che rivestono il carattere dell'urgenza indicati dall'art. 2 comma 2 lett g) n. 1 del Decreto legge n. 11/2020 - sono rinviati a data successiva al 31 maggio 2020 con provvedimenti telematici, assunti in via preventiva dai Presidenti di sezione, che verranno comunicati alle parti.

I rinvii dovranno essere disposti in modo graduale tale da non rallentare ulteriormente l'attività giudiziaria una volta superato il periodo emergenziale in atto, eventualmente prevedendo, se del caso, anche udienze accorpate con maggior numero di procedimenti nella finalità di contenere e riassorbire i differimenti resi necessari dall'emergenza sanitaria in atto. In ogni caso va garantito il minor disagio e pregiudizio possibile nel medio periodo per le parti processuali.

Ogni sezione tratterà i procedimenti urgenti di competenza.

1.a Indicazione dei procedimenti urgenti

Tra i procedimenti urgenti da trattare rientrano quelli di cui agli artt. 283 - 351 e 373 c.p.c., nonché tutti quelli che presentano carattere di urgenza la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso la

dichiarazione di urgenza sarà pronunciata per le cause non iniziate dal Presidente di sezione con decreto non impugnabile, mentre per le cause già iniziate sarà fatta dal Presidente del collegio, sempre con decreto non impugnabile.

Quanto ai procedimenti di cui all'art. 283 c.p.c. gli stessi verranno trattati solo ove l'appellante segnali nell'istanza l'urgenza della decisione; diversamente, il suo esame sarà differito alla prima udienza di merito.

Con riferimento, invece, ai procedimenti ex art. 351 c.p.c. la discussione sulla sospensiva della sentenza impugnata verrà trattata; potrà essere differita in sede di prima udienza di merito solo in presenza di un'istanza congiunta in tal senso dei difensori delle parti, da presentare entro due giorni lavorativi prima dell'udienza già fissata: ciò al fine di consentire al Presidente del collegio e alla cancelleria di provvedere tempestivamente.

Laddove possibile e nei soli casi di svolgimento di udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e delle parti, i Presidenti di Sezione verificheranno con gli avvocati la possibilità dell'utilizzo di applicazioni informatiche di trattazione dell'udienza attraverso sistemi a distanza nel rispetto delle modalità di cui all'art 2 comma 2 lett. f) del decreto legge 11/2020.

In ogni caso le udienze, laddove non potessero svolgersi in modalità da remoto, dovranno tenersi in aule di udienze e non negli studi dei presidenti o dei giudici, con chiamata delle singole cause scaglionata nel tempo e comunicata anticipatamente, e con il pieno rispetto tra tutti i partecipanti alle udienze delle distanze indicate dalle Autorità Sanitarie.

Regime della minima attività sarà estesa fino al 3 aprile

1.b - Svolgimento delle camere di consiglio

Allo scopo di adeguarsi alle linee guida espresse dal Governo in tema di contenimento del contagio da Covid-19 e quindi di evitare le situazioni di prossimità tra i magistrati, le camere di consiglio dovranno tenersi, laddove possibile, con collegamenti da remoto anche con il solo utilizzo della funzione "audio". Il Magistrato del settore civile unitamente al RID avranno cura di dare istruzioni ai Presidenti di sezione e di occuparsi della fornitura del materiale necessario.

1.c - Svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti

L'udienza di precisazione delle conclusioni e tutte le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti potranno essere sostituite mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni con eventuale successiva adozione fuori udienza del provvedimento del Presidente del collegio. Sarà cura del Presidente del collegio comunicare ai difensori le suddette modalità di svolgimento del processo con adeguato anticipo.

1.d – Svolgimento delle altre udienze

Per tutte le altre udienze pubbliche che dovessero essere celebrate si procederà a porte chiuse ex art. 128 c.p.c.

1.e - Deposito delle sentenze

Il deposito delle sentenze dovrà avvenire unicamente a mezzo di consolle.

La sentenza verrà, quindi, controfirmata dal Presidente ovvero rimandata al relatore con eventuali osservazioni. Il relatore dovrà rinviare al Presidente la sentenza tenendo conto dei rilievi formulati. Il Presidente provvederà, infine, a controfirmare digitalmente la minuta ed a depositarla tramite consolle. La Cancelleria a quel punto la pubblicherà con l'utilizzo di SICID.

2 - CAUSE DI LAVORO

Tutte le cause sono rinviate a data successiva al 31 maggio 2020 ad eccezione di quelle urgenti.

2.a – Indicazione dei procedimenti urgenti

Tra i provvedimenti urgenti da trattare rientrano quelli di cui agli artt. 431 e 373 c.p.c. nonché tutti quelli la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, tra cui, in particolare, le impugnazioni di licenziamento, collettivo o individuale, con domanda di tutela reale, svolte o meno con il procedimento di cui all'art.1 comma 58 e ss L.92/2012. In quest'ultimo caso la dichiarazione di urgenza sarà fatta dal Presidente di sezione con decreto.

2.b - Svolgimento delle udienze e delle successive camere di consiglio

Laddove possibile e nei soli casi di svolgimento di udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e delle parti, il Presidente della Sezione Lavoro verificherà con gli avvocati la possibilità dell'utilizzo di applicazioni informatiche di trattazione dell'udienza, della camera di consiglio e di lettura del dispositivo attraverso sistemi a distanza nel rispetto delle modalità di cui all'art. 2 comma 2 lett. f) del decreto legge 11/2020.

In ogni caso, nell'ipotesi in cui le udienze non potessero svolgersi in modalità da remoto ovvero nelle ipotesi di decisione in cui non sia richiesta la lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. h) del decreto legge 11/2020, le udienze si dovranno tenere nell'aula di udienza della sezione con chiamata delle singole cause scaglionata nel tempo e rispetto tra tutti i partecipanti alle udienze delle distanze indicate dalle Autorità Sanitarie.

2.c - Deposito delle sentenze

La Sezione continuerà a depositare tutte le sentenze unicamente a mezzo di Consolle e tale modalità verrà utilizzata anche per le ordinanze ed i decreti collegiali emessi fuori udienza.

3 - CAUSE SEZIONE FAMIGLIA E MINORI

Anche per la Sezione V civile famiglia e minori tutte le cause non urgenti devono essere rinviate a data successiva al 31 maggio 2020.

3.a - Indicazione dei processi urgenti

La Sezione deve trattare:

- I) i processi penali a causa di minorenni;
- II) le cause di competenza del Tribunale per i Minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio.
- II) le cause in materia di diritto di famiglia relative agli alimenti o alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; per questo tipo di procedimenti - considerato che con il provvedimento di primo grado le obbligazioni di tal natura sono già state valutate e statuite – la trattazione è subordinata all'espressa istanza anche solo di una delle parti.

III) i procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione nonché la cause ancora in definizione di protezione internazionale nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

IV) tutte le cause nelle quali sussiste grave conflittualità tra le parti che determina una situazione di serio pregiudizio per i minori coinvolti: in tali casi l'urgenza sarà valutata e dichiarata dal presidente della sezione con motivazione indicata nel decreto di fissazione.

3.b - Trattazione delle udienze

La Presidente f.f. della sezione, sentiti i Magistrati ed il RID, dovrà verificare la possibilità di tenere udienze da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti e con le modalità di cui all'art. 2 comma 2 lett. f) del decreto legge 11/2020.

Nei processi il cui svolgimento non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti lo svolgimento dell'udienza deve avvenire mediante scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni: il provvedimento deve essere adottato fuori udienza.

SETTORE PENALE

1 - Processi con imputati a piede libero

A partire dal 23 marzo 2020 tutti i processi di cognizione e/o di esecuzione con imputati a piede libero che non presentino carattere di urgenza sono rinviati ad udienza successiva al 31 maggio 2020 con provvedimenti, fuori udienza, dei presidenti di sezione che verranno comunicati al Procuratore Generale, ai difensori, agli imputati ed alle altre parti.

1.a Indicazione dei processi urgenti

Sono considerati processi urgenti:

- I) quelli a carico di soggetti ad uno dei quali almeno sono state applicate misure cautelari (anche non coercitive) e per i quali nel periodo 23 marzo 2020 - 31 maggio 2020 scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p. (termine massimo di fase);
- II) quelli a carico di persone detenute (per altra causa o per i quali la misura scade in data successiva al 31 maggio 2020) ad eccezione dei casi di sospensione cautelativa delle misure alternative ai sensi dell'art. 51-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354;
- III) quelli con soggetti ai quali sono state applicate misure di sicurezza o misure cautelari per la causa per cui si procede, diversi da quelli indicati sub I);
- IV) quelli con soggetti sottoposti a misura di prevenzione per la causa per la quale si procede;
- V) quelli per l'applicazione di misure di prevenzione;
- VI) quelli di cui agli artt. 175 e 629 bis c.p.p. riguardanti detenuti;
- VII) quelli relativi ai MAE ed alle estradizioni, nonché i procedimenti di riconoscimento di sentenze straniere ex D.L.vo n. 161/2010 nei confronti di persone detenute all'estero e i procedimenti, ex art. 743 c.p.p., di esecuzione all'estero di sentenze penali italiane emesse nei confronti di persone in stato di detenzione;
- VIII) quelli che in ogni caso presentano carattere di urgenza la cui ritardata trattazione può recare grave pregiudizio ad una delle parti: in questo caso l'urgenza è dichiarata dal Presidente del collegio con provvedimento motivato;

precisandosi che per i processi da II) a VI) l'urgenza è determinata dalla presentazione da parte dei detenuti, degli imputati, dei proposti o dei loro difensori di istanza espressa volta alla celebrazione dei processi o di anticipazione della data di udienza di rinvio. L'istanza, per quanto possibile, deve essere presentata con anticipo rispetto alla data fissata (almeno sei giorni) in modo da poter organizzare la videoconferenza.

1.b – Celebrazione dei processi

Nel periodo 23 marzo – 31 maggio 2020 ciascuna sezione celebrerà i processi urgenti (come sopra indicati) di competenza tabellare.

La celebrazione dei processi con persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare dovrà avvenire, se possibile, mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, applicando per quanto compatibile le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 dell'art. 146 bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271. Il Magrif del settore penale d'intesa con il RID indicherà ai presidenti di sezione le modalità di svolgimento di tali udienze e si occuperà dell'acquisizione del materiale informatico necessario.

Nel caso in cui non fosse possibile procedere nel modo sopra illustrato, le udienze verranno celebrate a porte chiuse ex art. 472 comma 3 del c.p.p., distanziate nel tempo in modo che si evitino assembramenti o contatti ravvicinati di persone: dell'orario di celebrazione del processo sarà data comunicazione ai difensori ed alle altre parti con congruo anticipo; all'interno dell'aula tutti i presenti dovranno stare ad una distanza non inferiore a quella indicata dall'Autorità sanitaria. Parimenti i Presidenti del collegio dovranno vigilare affinché le camere di consiglio avvengano in locali che assicurino un'adeguata distanza tra i giudici e un'adeguata aereazione.

2.c – Trattazione istanze urgenti, Mae, estradizioni ed altri provvedimenti

Tenuto conto della situazione di emergenza e del fatto che in alcune sezioni penali vi è un maggior numero di processi "urgenti" da trattare rispetto ad altre sezioni, ogni sezione penale (esclusa l'Assise) per una settimana a turno tratterà tutte le istanze urgenti come sopra indicate, prevedendo tre collegi settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì) e un turno giornaliero per le convalide degli arresti a fini estradizionali e in esecuzione dei MAE, nonché per l'audizione degli arrestati, da lunedì a domenica (l'arresto della domenica lo tratterà la sezione competente per la settimana successiva): a partire dal 23 marzo al 29 marzo la prima sezione; dal 31 marzo al 6 aprile la seconda sezione e così via.

Il procedimento di estradizione o relativo al mandato di arresto europeo, dopo la convalida e l'audizione dell'arrestato, viene trasmesso alla V Sezione penale per l'ulteriore corso. Sarà cura dei Presidenti della V sezione dare istruzioni operative scritte per l'efficace trattazione dei provvedimenti sopra indicati.

Ogni cancelleria di sezione gestirà le istanze della sezione di appartenenza, facendole pervenire al collegio di turno e provvedendo alle comunicazioni ed alle notifiche dei provvedimenti.

La due sezioni della Corte di assise tratteranno con un unico collegio le istanze urgenti di competenza: il Presidente ed il giudice a latere nel caso di impedimento motivato saranno sostituiti rispettivamente dal Presidente o dal giudice anziano del collegio "ordinario" presente.

La cancelleria di entrambe le sezioni gestirà le istanze urgenti della sezione di appartenenza, facendole pervenire, anche via e-mail, al Presidente e al consigliere relatore di turno per il giorno di ricezione dell'istanza medesima. Successivamente la Cancelleria provvederà alle comunicazioni ed alle notifiche di rito dei provvedimenti tramite comunicazioni telematiche.

2.e - Camere di consiglio

Le camere di consiglio, ove possibile, potranno essere svolte da remoto anche se non necessariamente in modalità video purché sia certa l'identità della persona chiamata alla conferenza. Il Magrif del settore penale, d'intesa con il RID, indicherà ai Presidenti di sezione le modalità tecniche di svolgimento e si occuperà di segnalare ai Magrif l'acquisizione del materiale informatico necessario. Per la Corte di assise le camere di consiglio con i giudici popolari potranno essere svolte eccezionalmente mediante l'utilizzo di strumenti informatici (Microsoft Teams, Skype for business o Whatsapp) che consentano la contemporanea presenza almeno fonica dei giudici con le modalità sopra indicate; ove ciò non fosse praticabile, si provvederà con la materiale convocazione della camera di consiglio, attuando le più opportune cautele .

2.f. - Deposito provvedimenti

I provvedimenti diversi dalle sentenze assunti all'esito di camere di consiglio svolte in remoto potranno essere depositati anche nel seguente modo al fine di evitare l'afflusso di più persone nelle cancellerie o la circolazione di più persone all'esterno delle abitazioni (consiglieri): il relatore - diverso dal Presidente - invia una bozza al Presidente, il quale dopo averla eventualmente corretta, predispone l'originale, lo firma come "presidente estensore" (le ordinanze, infatti, potranno essere sottoscritte dal solo presidente estensore come le sentenze), lo scannerizza e invia la copia scannerizzata con e-mail alla cancelleria, previo avviso telefonico. La cancelleria provvede alla immediata notifica del

provvedimento. Il Presidente provvederà successivamente a depositare l'originale in cancelleria.

3. - Entrata in vigore e monitoraggio

Il presente provvedimento entrerà in vigore dal 23 marzo 2020.

Si procederà a costante monitoraggio per verificare l'efficacia dei provvedimenti ed apportare le eventuali necessarie modifiche.

Si comunichi:

- 1) A tutti i presidenti di sezione, ai consiglieri togati e ai giudici ausiliari della Corte
- 2) Al Dirigente Amministrativo della Corte e ai Direttori Amministrativi dei settori civile e penale
- 3) All'Avvocato Generale
- 4) Ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati del Distretto
- 5) Al Presidente della Regione Lombardia
- 6) Al Consiglio Giudiziario
- 7) Al Consiglio Superiore della Magistratura (VII commissione)
- 8) Al Ministero della Giustizia (DOG)

Il Presidente della Corte di Appello

Marina Anna Tavassi

